

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

ESERCITAZIONE DEL 2.11.2017

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a seguito di attività di verifica conclusasi con l'emissione di un processo verbale di constatazione, emette e notifica, in data 12.08.2016 alla società ALFA srl due avvisi di accertamento relativi a 2 anni di imposta: 2010 e 2011. Si segnala che il 15 ottobre 2016 la società ha trasferito la sede legale da Genova a Milano.

Con tali avvisi l'Ufficio rettifica il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES da euro 150.000 ad euro 205.000 in relazione all'esercizio 2010 e il reddito dichiarato ai fini IRES da euro 100.000 ad euro 180.000 in relazione all'esercizio 2011. Le dichiarazioni sono state presentate per entrambe le annualità. Per l'anno 2010 i ricavi sono pari a euro 1.500.000 mentre per l'anno 2011 sono pari a euro 2.500.000.

I maggiori imponibili accertati scaturiscono da:

- 1) una riqualificazione delle spese di pubblicità in spese di rappresentanza per entrambe le annualità
- 2) dal disconoscimento di costi relativi a contratti di sponsorizzazione, per il fatto che il contribuente non ha esibito i relativi contratti e che tali costi sono stati considerati "antieconomici" per l'annualità 2011.

Nel dettaglio questi i recuperi fiscali:

anno 2010: spese pubblicità non riconosciute per euro 55.000

anno 2011: spese di pubblicità non riconosciute per euro 30.000 e spese per contratti di sponsorizzazione non riconosciuti per euro 50.000

Si chiede al candidato di :

- 1) quantificare in termini monetari il rischio per la società della mancata impugnazione ovvero dell'adesione all'avviso di accertamento (considerando gli interessi al tasso dell'1% e quale data di pagamento il 30/8/2016);
- 2) valutare per le due annualità di imposta, la possibilità di un riesame dell'atto da parte dell'Ufficio;
- 3) illustrare i termini di impugnazione dell'avviso di accertamento;
- 4) predisporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento, motivando in fatto e in diritto le ragioni del contribuente